



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686

Codice Meccanografico: CHIC80800A - Codice Fiscale: 81001660695

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC: chic80800a@pec.istruzione.it

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it



**A tutto il Personale Scolastico
Al Sito Internet della Scuola
www.dannunziolanciano.edu.it**

Oggetto: Circolare n. 05/2024-25 - Informativa di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 152/1997, come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 104/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.lgs. n. 104/2022 rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. (22G00113)”;

CONSIDERATO il nuovo art. 1 del D.lgs. n. 152/1997, come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 104/2022;

VISTI i contratti individuali di lavoro stipulati in vigenza della predetta normativa

INFORMA

1. La retribuzione sarà corrisposta, di regola, mensilmente tramite il sistema NoiPA mediante accredito su conto corrente bancario o postale;
2. l'orario normale di lavoro è quello indicato nel contratto individuale di lavoro, articolati in cinque giorni settimanali, con la possibilità di effettuare attività aggiuntive/lavoro straordinario così come dettagliatamente previsto dalla contrattazione integrativa d’istituto;
3. è prevista una formazione obbligatoria per la sicurezza, che sarà erogata a cura e spese del datore di lavoro;
4. La sede di servizio è quella indicata dal Piano Annuale delle Attività predisposta per il personale ATA e dai provvedimenti di assegnazione dei docenti ai plessi/classi/sezioni emanati dal Dirigente Scolastico per quanto riguarda il personale docente.
5. sono previsti permessi per motivi personali e concorsi ed esami, nonché altre tipologie di permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge e/o contrattuali per i quali si rinvia al CCNL del Comparto Scuola e le relative leggi di competenza;
6. le assenze per malattia sono soggette a periodi di comporto;
7. i termini per il recesso da parte del datore di lavoro sono i seguenti: 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;
8. il dipendente a tempo indeterminato deve comunicare il recesso nei termini previsti annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione e del Merito;
9. il dipendente a tempo determinato, in caso di recesso, incorre nelle sanzioni previste dall’O.M n. 88/2024, per il personale docente e dal D.M. n. 430 del 2020, per il personale ATA, sul conferimento delle supplenze al personale della scuola;
10. il contratto collettivo applicato è quello del comparto “Istruzione e ricerca” sottoscritto il 19/01/2024 dall’ARAN e dalle OO.SS. FLC-CGIL, CISL Scuola, Fed. UIL Scuola RUA, SNALS CONFASAL e Fed. GILDA UNAMS;
11. il vigente contratto d’istituto dell’a.s. 2023/2024 è stato stipulato in data 16/05/2024 e rimane vigente sino alla stipula del nuovo contratto integrativo, e sottoscritto dal datore di lavoro e da RSU/TAS FLC/CGIL e TAS CISL Scuola;
12. i contributi previdenziali e assistenziali sono versati dal datore di lavoro all’INPS e al Fondo Credito per i dipendenti pubblici. Tutti i dipendenti sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

Fruizione delle ferie – Personale docente supplente a T.D.

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psichofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente

con contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

A tal proposito si effettua puntuale rimando alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico:

• **Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)** recita: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

• **D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)** recita: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

☒ **L'art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita:** "Art. 38 Ferie 1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative."

☒ **A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita:** "In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.1

1 54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite max di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni. Rimane inteso che, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2025).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate. **Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.**

Link Contratti Collettivi Nazionali vigenti:

CCNL 2006-2009

<https://www.aranagenzia.it/attachments/article/512/CCNL%20SCUOLA%202006-2009.pdf>

CCNL 2016-2018

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf

CCNL 2019-2021

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/14455/CCNL%20IR%202019_2021%20completo%20per%20pubblicazione.pdf



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna DI NIZIO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*